



**DOT
COM**

**ASPETTI TEORICI E PRATICI SUL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE:
IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**Dottor Gianluca Ponzo : Dottore Commercialista ODCEC Torino e
Revisore legale**

**Dottor Fabrizio Garrone: Dottore Commercialista ODCEC Torino e
Revisore legale**

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

AGENDA

- *Processo di revisione legale*
- *Deontologia ed indipendenza*
- *Identificazione e valutazione dei rischi (Procedure di risk assessment) –
Casi pratici:*
 - *Rischio intrinseco,*
 - *Rischio di controllo,*
- *Rischio residuo (di revisione)*



**DOT
COM**

PROCESSO DI REVISIONE LEGALE

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali e operativi

- Codice civile
- Principi contabili italiani (OIC) e Principi contabili internazionali (IAS/IFRS)
- Principi di revisione italiani (ISA ITALIA e SA ITALIA) e Principi di revisione internazionali (ISA) (dal n. 200 al 720B)
- D.Lgs 39/2010 - Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati integrato e modificato dal Dlgs 135/16 in attuazione della direttiva 2014/56/UE
- Approccio Metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni (CNDCEC aprile 2018)
- Carte di lavoro (CNDCEC aprile 2018)
- Manuale delle procedure di controllo qualità per il sindaco – revisore (CNDCEC aprile 2018)

KIT DEL REVISORE – documenti istituzionali e operativi

- La revisione legale nelle «Nano imprese» riflessioni e strumenti operativi (CNDCEC gennaio 2020)
- Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore
- Sindaci e revisori legali: La Nuova Disciplina degli Incarichi a seguito delle Modifiche dell'art. 379 del Codice della Crisi (CNDCEC – FNC ottobre 2020)
- Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate – (CNDCEC aggiornamento di gennaio 2021 con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178)
- Verbali del collegio sindacale di società non quotate - Luglio 2021



*Al fine di contenere gli effetti negativi dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19 sulle attività di impresa, all'art. 379, comma 3, del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, **La nomina del revisore legale dal bilancio al 31.12.2022 e mandato triennale 2022-2024.***

OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

1. *Esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrare i risultati della revisione legale*
2. *Verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili*
3. *Verifiche volte alla sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali*
4. Revisione del bilancio semestrale abbreviato (per le società quotate)

OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

- 4. *Esprimere con apposita relazione un giudizio sul prospetto dei costi :***
- *per costi di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica;*
 - *credito sulle spese di formazione 4.0*
 - *credito sull'effettività delle spese sostenute per investimenti pubblicità*

OBIETTIVI GENERALI DI REVISIONE – ISA ITALIA 200

La finalità della revisione è accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori:

- *Acquisire una **ragionevole sicurezza** che il bilancio nel suo complesso non sia inficiato da errori significativi, dovuti a frodi o comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione di bilancio applicabile*

Per ottenere una ragionevole sicurezza, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati per ridurre il rischio di revisione ad un livello accettabilmente basso consentendo in tal modo di trarre conclusioni ragionevoli su cui basare il proprio giudizio

IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE

Pianificazione e identificazione del rischio	Valutare se accettare o mantenere l'incarico	Comprendere il business del cliente	Approfondire la conoscenza dell'ambiente IT	Valutazione dell'affidabilità del controllo interno	Identificare i rischi di frode e livelli di rischio	Definire i valori soglia (materialità)	Identificazione aree e fatti significativi e le asserzioni impattanti il bilancio
	Composizione del team di revisione						
Strategie di valutazione dei rischi	Identificazione delle operazioni significative e meccanismi di funzionamento			Comprensione dei flussi aziendali		Definizione della strategia di audit e dei controlli da effettuare	
	Effettuazione dei IT test	Analisi delle procedure aziendali		Effettuazione dei walkthrough test		Strategia di revisione	Piano di revisione
Effettuazione dei test	Test di dettaglio		Test di controllo		Test sulle Journal Entries		
Relazione	Riesame delle carte		Emissione relazione di revisione		Lettera dei suggerimenti		Archiviazione della documentazione

IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE

Attività (*)	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Pianificazione, identificazione del rischio e strategia di audit	Pianificazione ed identificazione del rischio							Pianificazione ed identificazione del rischio				
	Verifica mantenimento incarico				Strategia di audit e piano di revisione							
Inventari di magazzino	Inventari di magazzino									Pianificazione inventari	Inventari di magazzino	
Conferme esterne	Procedura di circolarizzazione											
Test sul bilancio	Attività di interim	Attività di final (bilanci con chiusura 120 gg)	Attività di final (bilanci con chiusura 180 gg)							Attività di interim		
Relazione di revisione		Bilanci chiusura 120 gg	Bilanci chiusura 180 gg									
		Lettera dei suggerimenti										
Controllo dichiarazioni		Modello Iva							Modello Redditi / 770			
Verifiche periodiche	IV verifica trimestrale		I verifica trimestrale			II verifica trimestrale			III verifica trimestrale			
(*) per società con esercizio sociale coincidente con l'anno solare												

DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA

In data 23 giugno 2021 lo IAASB ha pubblicato la bozza del principio di revisione per le società di modeste dimensioni e meno complesse identificabili nell'ordinamento italiano PMI: “Draft International Standard on Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities (ISA for LCE)”

L'obiettivo dello IAASB è quello di fornire un principio di revisione specifico per società meno complesse che includa obiettivi e procedure di revisione semplificate, ma che allo stesso tempo permetta al revisore legale di avere una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non sia inficiato da errori significativi dovuti a frodi o comportamenti non intenzionali (ISA ITALIA 200).

DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA

Il futuro principio di revisione, in conformità a quelli attualmente in vigore, avrà un approccio **risk-based**; l'assunto cardine sarà sempre l'individuazione delle aree di bilancio soggette ad errori significativi, ai fini di pianificare specifiche procedure di revisione volte a ridurre i rischi ad un livello accettabile.

IAASB Meeting (June 2021)

Updated Agenda

Item 2-A (Full Standard)

**Draft International Standard on Auditing
for Audits of Financial Statements of Less
Complex Entities (ISA for LCE)**

(23 June 2021)

DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA

Il documento fornisce alcune semplificazioni nell'ottica di garantire un risparmio, in termini di tempo, al professionista incaricato di svolgere le attività di revisione. In particolare, il documento si articola in:

1. principi generali delle società di minori dimensioni;
2. documentazione probativa necessaria e procedure generali di revisione;
3. qualità del lavoro di revisione;
4. accettazione e mantenimento dell'incarico;
5. pianificazione, calcolo della materialità e procedure di revisione da svolgere al fine di verificare che il management della società abbia effettuato concrete valutazioni per rispettare il postulato della continuità;
6. identificazione dei rischi;
7. risposte ai rischi di errori significativi;
8. conclusioni;
9. opinion.



DEFINIZIONE DI IMPRESA DI DIMENSIONI MINORI E NANO IMPRESA

Altri aspetti:

- Verifica, da parte del revisore, del diretto coinvolgimento del socio e amministratore nelle attività aziendali in quanto i test di conformità sui diversi processi aziendali potrebbero portare a risultati in parte contrastanti. Infatti, nelle LCE, spesso non è presente una separazione marcata dei ruoli e delle responsabilità.
- Qualora in una LCE non vengano identificati rischi significativi è sufficiente che le attività di revisione abbiano un approccio substantive ovvero legato allo svolgimento dei test di validità previsti dalle procedure di revisione legale (in luogo delle procedure di conformità).

In conclusione nelle imprese con un grado di complessità minore (LCE) le procedure standard di revisione non sono state ridotte: la bozza di principio contiene sì delle facilitazioni procedurali che è possibile applicare, ma la numerosità e la tipologia di controlli rimangono invariati, nonché deve essere sempre garantito il rispetto del giudizio professionale e delle norme di comportamento. Pertanto, il concetto principale è: si può ridurre l'approfondimento di analisi in funzione della dimensione, ma le attività di controllo non possono essere limitate

IL PROCESSO DI REVISIONE LEGALE NELLE NANO IMPRESE

Pianificazione e identificazione del rischio	Valutare se accettare o mantenere l'incarico	Comprendere il business del cliente	Approfondire la conoscenza dell'ambiente IT	Valutazione dell'affidabilità del controllo interno	Identificare i rischi di frode e livelli di rischio	Definire i valori soglia (materialità)	Identificazione aree e fatti significativi e le asserzioni impattanti il bilancio
	Composizione del team di revisione						
Strategie di valutazione dei rischi	Identificazione delle operazioni significative e meccanismi di finanziamento		Comprensione dei flussi aziendali		Definizione della strategia di audit e dei controlli da effettuare		
	Effettuazione dei IT test	Analisi delle procedure aziendali	APPROCCIO SEMPLIFICATO		Effettuazione dei thorough test	Strategia di revisione	Piano di revisione
Effettuazione dei test	Test di dettaglio	Test di controllo		Test sulle Journal Entries			
Relazione	Riesame delle carte	Emissione relazione di revisione		Lettera dei suggerimenti		Archiviazione della documentazione	



**DOT
COM**

DEONTOLOGIA E INDIPENDENZA

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

DEONTOLOGIA DEL REVISORE – Quadro normativo

Soggetti non EIP (Enti interesse pubblico ed a regime intermedio):

- D.Lgs 39 / 2010:
 - Articolo 9: Deontologia e scetticismo professionale
 - Articolo 9 bis: Riservatezza e segreto professionale
 - Articolo 10: indipendenza e obiettività
 - Articolo 10 bis: preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza
- Principi deontologici professionali emanati dagli ordini professionali congiuntamente al MEF ed alla Consob
 - *Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (agg.to 12/01/2021)*
 - *Codice Deontologico CNDCEC (agg.to 11/03/2021)*

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ' NON QUOTATE

1. NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E CESSAZIONE DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE	6
Norma 1.1. Composizione del Collegio sindacale	6
Norma 1.2. Dichiarazione di trasparenza	8
Norma 1.3. Nomina, accettazione e cumulo degli incarichi	10
Norma 1.4. Indipendenza	13
Norma 1.5. Retribuzione	22
Norma 1.6. Cessazione dall'ufficio	24
Norma 1.7. Passaggio di consegne	29
Norma 1.8. Sostituzione	30
2. FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE	32
Norma 2.1. Funzionamento	32
Norma 2.2. Utilizzo di propri dipendenti e ausiliari	36
Norma 2.3. Libro delle adunanze e delle deliberazioni	37
3. DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE	41
Norma 3.1. Caratteristiche e modalità dell'attività di vigilanza	41
Norma 3.2. Vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto	43
Norma 3.3. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	46
Norma 3.4. Vigilanza sulle operazioni con parti correlate	51
Norma 3.5. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo	53
Norma 3.6. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno	56
Norma 3.7. Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile	58
Norma 3.8. Vigilanza in ordine al bilancio di esercizio e alla relazione sulla gestione	61
Norma 3.9. Vigilanza in ordine al bilancio consolidato	62
Norma 3.10. Segreto dei sindaci e obbligo di riservatezza	64
4. PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI SOCIALI	67
Norma 4.1. Partecipazione all'assemblea dei soci, alle assemblee speciali degli azionisti, all'assemblea degli obbligazionisti e dei portatori di strumenti finanziari	67
Norma 4.2. Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo	71
Norma 4.3. Rapporti con l'amministratore unico della società	75
Norma 4.4. Partecipazione alle decisioni degli organi di s.r.l.	76



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

Versione aggiornata alla data del 12 gennaio 2021 con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ' NON QUOTATE

5. POTERI DI CONTROLLO DEL COLLEGIO SINDACALE	78
Norma 5.1. Atti di ispezione e controllo	78
Norma 5.2. Acquisizione di informazioni dall'organo amministrativo.....	79
Norma 5.3. Scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale.....	82
Norma 5.4. Rapporti con la funzione di controllo interno.....	84
Norma 5.5. Rapporti con l'organismo di vigilanza	86
Norma 5.6. Rapporti con gli organi di controllo delle società controllate.....	88
6. POTERI/DOVERI DI REAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA. DENUNZIA DI FATTI CENSURABILI E DI GRAVI IRREGOLARITÀ. AZIONE DI RESPONSABILITÀ.....	90
Norma 6.1. Potere di convocazione dell'assemblea dei soci.....	90
Norma 6.2. Riscontro di fatti censurabili.....	91
Norma 6.3. Denuncia ex art. 2408 c.c.....	93
Norma 6.4. Denuncia ex art. 2409 c.c.....	95
Norma 6.5. Azione di responsabilità.....	97
7. RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.....	98
Norma 7.1. Struttura e contenuto della relazione dei sindaci.....	98
8. PARERI E PROPOSTE DEL COLLEGIO SINDACALE.....	104
Norma 8.1. Approvazione della delibera di nomina per cooptazione di amministratori.....	104
Norma 8.2. Proposta motivata del Collegio sindacale per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale.....	106
Norma 8.3. Pareri del Collegio sindacale in relazione alle ipotesi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale	109
Norma 8.4. Iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di costi di impianto, ampliamento, sviluppo e per avviamento	112
Norma 8.5. Parere su remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.....	114
9. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE IN CASO DI OMISSIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.....	116
Norma 9.1. Attività del Collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori	116
Norma 9.2. Attività del Collegio sindacale in occasione della sostituzione degli amministratori.....	117



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO

SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

Versione aggiornata alla data del 12 gennaio 2021 con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178

NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ' NON QUOTATE

10. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E IN ALTRE VICENDE SOCIETARIE	120
Norma 10.1. Attività del Collegio sindacale in caso di aumento di capitale	120
Norma 10.2. Attività del Collegio sindacale in caso di riduzione del capitale sociale	123
Norma 10.3. Attività del Collegio sindacale in caso di trasformazione	128
Norma 10.4. Attività del Collegio sindacale in caso di fusione e di scissione	129
Norma 10.5. Attività del Collegio sindacale in caso di conferimento e cessione di azienda	131
Norma 10.6. Attività del Collegio sindacale in caso di affitto d'azienda	134
Norma 10.7. Prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi	136
Norma 10.8. Attività del Collegio sindacale in caso di finanziamenti dei soci	139
Norma 10.9. Attività del collegio sindacale in caso di recesso e di esclusione del socio	141
Norma 10.10. Scioglimento e liquidazione	144
Norma 10.11. Vigilanza del Collegio sindacale di s.p.a. ed s.r.l. con socio unico	147
Norma 10.12. Decesso del socio unico	148
11. ATTIVITÀ DEL COLLEGIO SINDACALE NELLA CRISI DI IMPRESA	150
Norma 11.1. Vigilanza del Collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità	150
Norma 11.2. Vigilanza del Collegio sindacale per la rilevazione tempestiva della crisi	152
Norma 11.3. Segnalazione all'assemblea e denuncia al Tribunale	155
Norma 11.4. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di adozione di un piano attestato di risanamento	156
Norma 11.5. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti	159
Norma 11.6. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di concordato con riserva	162
Norma 11.7. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di concordato preventivo	164
Norma 11.8. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di concordato con continuità	167
Norma 11.9. Vigilanza del Collegio sindacale nelle ipotesi di autorizzazione a contrarre finanziamenti o a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi essenziali	170
Norma 11.10. Rapporti con consulente e attestatore	172
Norma 11.11. Vigilanza del Collegio sindacale in caso di riduzione o perdita del capitale	174
Norma 11.12. Ruolo del Collegio sindacale durante il fallimento	177



NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI SOCIETÀ NON QUOTATE

Versione aggiornata alla data del 12 gennaio 2021 con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178



CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC (11 Marzo 2021)

• TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Contenuto del Codice
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Potestà disciplinare
- Art. 5 Interesse pubblico
- Art. 6 Integrità
- Art. 7 Obiettività
- Art. 8 Competenza, diligenza e qualità delle prestazioni
- **Art. 9 Indipendenza**
- **Art. 10 Riservatezza**
- **Art. 11 Comportamento professionale**
- Art. 12 Prestazioni del professionista all'estero e prestazioni del professionista straniero in Italia
- Art. 13 Esercizio della professione in cooperazione con terzi
- Art. 14 Responsabilità professionale



CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in data 17/12/2015 e successivamente aggiornato nelle sedute del 16/01/2019 e dell'11/03/2021

CODICE DEONTOLOGICO CNDCEC (11 Marzo 2021)

- TITOLO II – RAPPORTI PROFESSIONALI
 - CAPO 1 – RAPPORTI CON I COLLEGHI
 - **Art. 15: collaborazione tra colleghi**
 - Art. 16: subentro ad un collega
 - Art. 17: assistenza congiunta allo stesso cliente
 - Art. 18: assistenza a clienti aventi interessi in conflitto di interessi
 - Art. 19: corrispondenza tra colleghi
 - CAPO 2 – RAPPORTI CON I CLIENTI
 - Art. 20: Principi generali
 - **Art. 21: Accettazione dell’incarico**
 - **Art. 22: Esecuzione dell’incarico**
 - **Art. 23: Rinuncia dell’incarico**
 - Art. 24: Fondi dei clienti, garanzie e prestiti
 - Art 25: Compenso professionale
 - CAPO 3 – RAPPORTI CON GLI ENTI ISTITUZIONALI DI CATEGORIA (art 26- 30)
 - CAPO 4 – RAPPORTI CON COLLABORATORI E DIPENDENTI (art 31 – 34)
 - CAPO 5 – RAPPORTI CON I TIROCINANTI (art 35- 37)
 - CAPO 6 – ALTRI RAPPORTI (art 38 -40)
- TITOLO III – CONCORRENZA (art 41 -44)



CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE

Approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
in data 17/12/2015 e successivamente aggiornato nelle sedute del 16/01/2019 e dell’11/03/2021

ART. 9 D.LGS 39/2010: Scetticismo professionale

2. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale dei conti esercita nel corso dell'intera revisione lo scetticismo professionale, riconoscendo la possibilità che si verifichi un errore significativo attribuibile a fatti o comportamenti che sottintendono irregolarità, compresi frodi o errori
3. Il revisore legale o la società di revisione legale che effettua la revisione legale esercita lo scetticismo professionale in particolare **durante la revisione delle stime fornite** dalla direzione riguardanti: il fair value (valore equo), la riduzione di valore delle attività, gli accantonamenti, i flussi di cassa futuri e la capacità dell'impresa di continuare come un'entità in funzionamento
4. Ai fini del presente articolo, per "scetticismo professionale" si intende un atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente la revisione

ART. 9 BIS D.LGS 39/2010 : Riservatezza e segreto professionale

1. Tutte le informazioni e i documenti ai quali hanno accesso il revisore legale e la società di revisione legale nello svolgimento della revisione legale sono coperti dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale
2. Gli obblighi di riservatezza e segreto professionale:
 - non devono ostacolare l'applicazione delle disposizioni del decreto e, ove applicabile, del regolamento europeo;
 - continuano a valere anche successivamente al termine della partecipazione all'incarico di revisione.

ART. 9 BIS D.LGS 39/2010 : Riservatezza e segreto professionale

3. Quando un revisore legale o una società di revisione legale è sostituito da un altro revisore legale o da un'altra società di revisione legale, il revisore legale o la società di revisione legale uscente consente al revisore legale o alla società di revisione legale entrante l'accesso a tutte le informazioni concernenti l'ente sottoposto a revisione e l'ultima revisione di tale ente

4. Nel caso in cui un revisore legale o una società di revisione legale effettui la revisione legale conti di un'impresa che appartiene a un gruppo la cui società controllante ha sede in un Paese terzo, le regole in materia di riservatezza e segreto professionale di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano il trasferimento al revisore di gruppo situato nel Paese terzo, da parte del revisore legale o della società di revisione legale, della documentazione inerente all'attività di revisione, se la suddetta documentazione è necessaria per eseguire la revisione del bilancio consolidato della società controllante

Art. 10 Codice deontologico CNDCEC: Riservatezza

1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.
2. Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.
3. Il professionista vigilerà affinché il dovere di riservatezza sia rispettato anche dai suoi tirocinanti, dipendenti e collaboratori.

L'INDIPENDENZA

L'indipendenza è il cardine della revisione legale e dei controlli esterni.

Documenti di riferimento:

1. Art 10 del D.Lgs 39/2010
2. Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)
3. Art. 9 del codice Deontologico ODCEC
4. Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate (Norma Q.1.5)

ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

1. Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale

- 1-bis. Il requisito di indipendenza deve sussistere durante il periodo cui si riferiscono i bilanci da sottoporre a revisione legale e durante il periodo in cui viene eseguita la revisione legale stessa

- 1- ter. Il revisore legale o la società di revisione legale deve adottare tutte le misure ragionevoli per garantire che la sua indipendenza non sia influenzata da alcun conflitto di interessi, anche soltanto potenziale, o da relazioni d'affari o di altro genere dirette o indirette, riguardanti il revisore legale o la società di revisione legale e, laddove applicabile, la sua rete, i membri dei suoi organi di amministrazione, i suoi dirigenti, i suoi revisori, i suoi dipendenti, qualsiasi persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata al revisore legale o alla società di revisione legale


ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

2. Il revisore legale o la società di revisione legale **non** effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di auto riesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione **legale o la sua rete**, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, **dalle quali un terzo informato**, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa.

DEFINIZIONE DI RETE - ART. 1, LETT. L), D.LGS 39/2010

Il D.Lgs 135/2016 ha modificato la definizione di rete contenuta nel D.Lgs 39/2010, che è ora la seguente: *la struttura più ampia alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale che è finalizzata alla cooperazione e che:*

- 1. persegue chiaramente la condivisione degli utili o dei costi o*
- 2. è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni o*
- 3. condivide direttive e procedure comuni di controllo della qualità, o una strategia aziendale comune, o l'utilizzo di una denominazione o di un marchio comune o una parte significativa delle risorse professionali.*



ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

3. I revisori non possono possedere né operare su strumenti finanziari emessi, garantiti o oggetto di sostegno da enti sottoposti a revisione legale.
4. *Il revisore legale o la società di revisione legale documenta nelle carte di lavoro tutti i rischi rilevanti per la sua indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi*
5. I revisori non possono partecipare o influenzare una revisione legale se:
 - possiedono strumenti finanziari dell'ente revisionato o di un ente ad esso collegato
 - hanno intrattenuto un rapporto di lavoro dipendente o una relazione d'affari o di altro tipo con l'ente sottoposto a revisione nel periodo di riferimento dei bilanci o di esecuzione della revisione, che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.
6. In caso di operazione straordinaria l'indipendenza deve essere considerata per tutte le società (fusione, acquisizione,...)

ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

7. Il revisore legale o il responsabile chiave della revisione legale che effettua la revisione per conto di una società di revisione legale non può rivestire cariche sociali negli organi di amministrazione dell'ente che ha conferito l'incarico di revisione né prestare lavoro autonomo o subordinato in favore dell'ente stesso svolgendo funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un anno dal momento in cui abbia cessato la sua attività in qualità di revisore legale o responsabile chiave della revisione, in relazione all'incarico. Tale divieto è esteso anche ai dipendenti e ai soci, diversi dai responsabili chiave della revisione, del revisore legale o della società di revisione, nonché a ogni altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo del revisore legale o della società di revisione legale, nel caso in cui tali soggetti siano stati personalmente abilitati all'esercizio della professione di revisore legale, per il periodo di un anno dal loro diretto coinvolgimento nell'incarico di revisione legale.

ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

8. I soci e i componenti dell'organo di amministrazione della società di revisione legale o di un'affiliata non possono intervenire nell'espletamento della revisione legale in un modo che può compromettere l'indipendenza e l'obiettività del responsabile dell'incarico

9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale:
 - non può essere subordinato ad alcuna condizione,
 - non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione,
 - ne' può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete

ARTICOLO 10 D.LGS 39/2010: indipendenza e obiettività

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.

A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11

ARTICOLO 10-bis D.LGS 39/2010: Preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza

1. Il revisore legale o la società di revisione legale, prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale, deve valutare e documentare:
 - a) il possesso dei requisiti di indipendenza ed obiettività di cui all'articolo 10;
 - b) l'eventuale presenza di rischi per la sua indipendenza e, nel caso, se siano state adottate idonee misure per mitigarli;
 - c) la disponibilità di personale professionale competente, tempo e risorse necessari per svolgere in modo adeguato l'incarico di revisione;
 - d) nel caso di società di revisione legale, l'abilitazione del responsabile dell'incarico all'esercizio della revisione legale.

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

I sindaci devono svolgere l'incarico con obiettività e integrità e nell'assenza di interessi, diretti o indiretti che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste dalla legge sono dirette a garantire l'indipendenza del sindaco, quale requisito indispensabile ai fini di un corretto esercizio delle funzioni di vigilanza.

L'indipendenza deve soddisfare:

- Il corretto atteggiamento professionale che induce il sindaco a considerare nell'espletamento dell'incarico solo gli aspetti rilevanti della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo
- La condizione di non essere associato a situazioni o circostanze delle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del sindaco di svolgere l'incarico in modo obiettivo sia compromessa.

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

L'indipendenza è un requisito posto a presidio dell'obiettività del sindaco che peraltro non deve essere soddisfatto in maniera assoluta.

Poiché non è possibile individuare e definire tutte le circostanze e i rapporti rilevanti che possano comprometterne l'obiettività, il sindaco adotta un sistema di valutazione dei rischi per la propria indipendenza con riferimento allo specifico caso.

Prima di accettare l'incarico, il sindaco identifica i rischi per l'indipendenza, valuta la loro significatività e accerta, sulla base di tali elementi, se siano disponibili ed eventualmente applicabili misure di salvaguardia che consentano di eliminare o ridurre ad un livello accettabile tali rischi.

Laddove l'analisi dovesse evidenziare che il rischio per l'indipendenza sia eccessivo e non siano disponibili o non possano essere applicate misure di salvaguardia adeguate a ridurlo ad un livello accettabile, il professionista non accetta l'incarico ovvero vi rinuncia.

Il sindaco sottopone a periodica verifica il rischio per l'indipendenza che possa derivare da specifiche attività, relazioni ed altre circostanze successive alla nomina.

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

Nel caso in cui si accerti la sussistenza di rischi che compromettono l'indipendenza di un sindaco, egli adotta tempestivamente le misure di salvaguardia che consentano di ripristinare la sua indipendenza.

Misure di salvaguardia:

- Individuazione e periodico monitoraggio di relazioni intrattenute
- Adeguata comunicazione e discussione delle questioni rilevanti l'indipendenza con gli altri membri dell'organo di controllo e con l'organo amministrativo
- Modifica, limitazione o cessazione di taluni tipi di relazioni o rapporti con la società (o gruppo) anche attraverso lo studio a cui appartiene
- Periodica valutazione dell'adeguatezza ed efficacia delle misure adottate.

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

La compromissione dell'indipendenza del sindaco potrebbe derivare da:

- Rischi derivante l'interesse personale: economico, finanziario o di altro genere nella società o in altre società del gruppo che potrebbe influenzare lo svolgimento della funzione di vigilanza ed i risultati della stessa
- **Rischi derivanti dall'autoriesame: il sindaco svolge attività di vigilanza rispetto ai risultati di una prestazione resa o giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto dello studio o della STP alla quale il professionista appartiene**
- Rischi derivanti dalla prestazione di attività di patrocinio o assistenza tecnica dinnanzi alle tributarie o consulente tecnico di parte della società o del gruppo
- Rischi derivanti dall'eccessiva familiarità, fiducia o confidenzialità
- Rischi derivanti dall'intimidazione

Nella valutazione dei rischi il sindaco tiene conto dei rapporti e relazioni intrattenuti con:

- La società, il gruppo ed i responsabili di rilievo della società e del gruppo
- Soggetti appartenenti allo studio o STP in cui partecipa.

Non rientrano nelle situazioni di incompatibilità quelle relative alla mera condivisione o ripartizione dei costi nello svolgimento dell'attività professionale.

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

Art. 2399 c.c. → alcuni rischi per l'obiettività e l'indipendenza del sindaco

Il professionista non accetta l'incarico e, se eletto, vi rinuncia se si verifica una delle seguenti situazioni:

- a) è interdetto;
- b) è inabilitato;
- c) è fallito;
- d) è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;
- e) è amministratore della società;
- f) è amministratore delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- g) è coniuge, unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società;
- h) è coniuge, unito civilmente, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- i) è legato alla società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

Al fine di fornire alcune indicazioni operative che consentano di verificare l'indipendenza finanziaria, nel caso in cui nei confronti della società siano rese prestazioni ulteriori rispetto quelle di sindaco si può far riferimento al modello di calcolo proposto dal CNDCEC:

$(S+C) / (CT)$	Rapporto $(S) / (S+C)$	RISCHIO DI DIPENDENZA FINANZIARIA
$> 15\%$	$> 2/3$	NO
$>5\% \leq 15\%$	$> 1/2$	NO
$\leq 5\%$	IRRILEVANTE	NO

Definizioni:

- (CT) Compensi totali del professionista comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti
- (S) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per l'attività di sindaco
Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco
- (C) Compensi del professionista sulla società o sul gruppo per attività diversa da quella di sindaco comprendenti sia quelli individuali che quelli provenienti dalla partecipazione a studio associato o a società tra professionisti
- (S+C) Compensi totali del professionista sulla società o sul gruppo

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (Norma 1.4)

Esempio numerico:

(CT): 200

(S): 60

(C): 40

1° step → $(S+C)/CT = 100/200 = 50\% \rightarrow$ WARNING → effettuare 2° step

2° step → $(S+C) = 60/100 = 60\% \rightarrow < 66,67\% \rightarrow$ **DIPENDENZA FINANZIARIA!!!**

→ **METTERE IN ATTO MISURE DI SALVAGUARDIA:** ad esempio, ridurre il valore delle attività diverse da quella di sindaco

Art. 9 Codice deontologico CNDCEC: Indipendenza

- Il professionista deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse;
- I requisiti di indipendenza e le incompatibilità sono stabiliti dalla legge; il professionista è tenuto ad ottemperare alle interpretazioni in materia di indipendenza ed incompatibilità approvate dal Consiglio Nazionale;
- In ogni caso, il professionista non deve mai porsi in una situazione che possa diminuire il suo libero arbitrio o essere di ostacolo all'adempimento dei suoi doveri, così come deve evitare qualsiasi situazione in cui egli si trovi in conflitto di interessi.

Art. 11 Codice deontologico CNDCEC: Comportamento professionale

- Il comportamento del professionista deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa;
- Esso deve essere altresì conforme al dovere di lealtà nello svolgimento dell'attività professionale;
- Il professionista deve adempiere alle disposizioni dell'ordinamento giuridico di volta in volta applicabili ed astenersi da qualsiasi azione che possa arrecare discredito al prestigio della professione e dell'Ordine al quale appartiene;
- Il professionista deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio della professione.

Art. 15 Codice deontologico CNDCEC: Collaborazione tra colleghi

- Il professionista deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi. Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà;
- Il professionista deve astenersi dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei colleghi, senza fondato motivo;
- Il professionista deve, in ogni caso, astenersi da iniziative o comportamenti tendenti ad acquisire in modo scorretto un cliente assistito da altro collega.



**DOT
COM**

IL RISCHIO DI REVISIONE

OPEN Dot Com Spa


Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

ISA ITALIA 315 – RISCHIO DI REVISIONE (NEW 2022)

Il processo di identificazione e valutazione dei rischi adottato dal revisore è iterativo e dinamico. La comprensione, da parte del revisore, dell'impresa e del contesto in cui opera, del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del sistema di controllo interno dell'impresa è strettamente correlata con le regole per l'identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi

Le tre componenti del rischio di revisione:

- **Rischio intrinseco** (inherent risk)
- **Rischio di controllo** (control risk)
- **Rischio di individuazione** (detection risk)



TIPOLOGIE DI RISCHIO



Rischio intrinseco

La possibilità che un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa contenga un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, indipendentemente da qualunque controllo ad essa riferito.

Rischio di controllo

Il rischio che un errore, che potrebbe riguardare un'asserzione relativa ad una classe di operazioni, un saldo contabile o un'informativa e che potrebbe essere significativo, singolarmente o insieme ad altri, non sia prevenuto, o individuato e corretto, in modo tempestivo dal controllo interno dell'impresa.


Rischio di individuazione

Il rischio che il revisore non individui un errore che potrebbe essere significativo, singolarmente o congiuntamente con altri errori.

Insieme, formano il rischio di revisione (audit risk).



RISCHIO DI INDIVIDUAZIONE E RISCHIO DI REVISIONE




RISCHIO DI REVISIONE IN SINTESI

Alfa Srl:

- Alto rischio intrinseco
- Alto rischio di controllo



Maggiore probabilità di errori significativi




Beta Srl:

- Basso rischio intrinseco
- Basso rischio di controllo



Minore probabilità di errori significativi



La Alfa Srl richiederà controlli più estesi per ridurre il rischio di individuazione mantenendo così il rischio di revisione ad un livello accettabile.



I FATTORI CHE INFLUENZANO IL RISCHIO INTRINSECO

Fattore di rischio intrinseco pertinente:	Esempi di eventi o condizioni che possono indicare l'esistenza di rischi di errori significativi a livello di asserzioni:	Fattore di rischio intrinseco pertinente:	Esempi di eventi o condizioni che possono indicare l'esistenza di rischi di errori significativi a livello di asserzioni:
Complessità	<p>Regolamentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Attività operative soggette ad una regolamentazione complessa. <p>Modello di business:</p> <ul style="list-style-type: none">• Presenza di alleanze e joint venture complesse. <p>Quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Quantificazioni contabili che implicano processi complessi. <p>Operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizzo di operazioni finanziarie fuori bilancio, imprese a destinazione specifica ed altri accordi finanziari complessi.	Cambiamenti	<p>Perdita di clienti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Problemi di continuità aziendale e di liquidità, inclusa la perdita di clienti significativi. <p>Modello di settore:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cambiamenti nel settore di attività in cui opera l'impresa. <p>Modello di business:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cambiamenti nella catena di approvvigionamento.• Sviluppo o offerta di nuovi prodotti o servizi, o ingresso in nuove linee di business. <p>Area geografica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Espansione su nuove aree geografiche. <p>Struttura dell'impresa:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cambiamenti nell'impresa quali grandi acquisizioni o ristrutturazioni o altri eventi inusuali.• Partecipazioni o settori di attività di probabile smobilizzo. <p>Competenza delle risorse umane:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cambiamenti del personale chiave, incluse le interruzioni del rapporto di lavoro con figure chiave a livello dirigenziale. <p>IT:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cambiamenti dell'ambiente IT.• Installazione di nuovi significativi sistemi IT rilevanti per l'informativa finanziaria. <p>Quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Applicazione di nuove normative in materia contabile. <p>Capitale:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nuove limitazioni alla disponibilità di capitale e di credito. <p>Regolamentazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Avvio di indagini in merito alle attività od ai risultati finanziari dell'impresa da parte di autorità di vigilanza o di autorità governative.• Impatto della nuova normativa relativa alla tutela ambientale.
Soggettività	<p>Quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ampia gamma di possibili criteri di quantificazione di una stima contabile. Per esempio, la rilevazione da parte della direzione dell'ammortamento o dei ricavi e costi per i lavori su ordinazione.• Scelta da parte della direzione di una tecnica o di un modello di valutazione per un'attività non corrente come gli investimenti immobiliari.		
Cambiamenti	<p>Condizioni economiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• Attività operate in aree che sono economicamente instabili, per esempio, paesi con una svalutazione monetaria significativa od economie ad alta inflazione. <p>Mercati:</p> <ul style="list-style-type: none">• Attività operative esposte a mercati volatili, per esempio, la negoziazione di futures.		

I FATTORI CHE INFLUENZANO IL RISCHIO INTRINSECO


Fattore di rischio intrinseco pertinente:	Esempi di eventi o condizioni che possono indicare l'esistenza di rischi di errori significativi a livello di asserzioni:
Incertezza	<p>Reporting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventi od operazioni che comportano una significativa incertezza nella quantificazione, incluse le stime contabili, e la relativa informativa. • Contenziosi in corso e passività potenziali, per esempio garanzie di vendita, garanzie finanziarie e ripristini ambientali.
Possibilità di errori dovuti a ingerenze da parte della direzione o ad altri fattori di rischio di frodi nella misura in cui influenzano il rischio intrinseco.	<p>Reporting:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opportunità per la direzione e per i dipendenti di presentare una falsa informativa finanziaria, inclusi l'omissione o l'occultamento di informazioni significative nell'informativa. <p>Operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operazioni significative con parti correlate. • Numero significativo di operazioni non di routine o non sistematiche, incluse le operazioni infragruppo e significative operazioni di vendita alla fine del periodo amministrativo. • Operazioni registrate secondo le intenzioni della direzione, per esempio il rifinanziamento del debito, beni destinati alla vendita e la classificazione dei titoli negoziabili.

Alcune imprese, incluse le imprese meno complesse ed in particolare quelle gestite dal proprietario-amministratore, possono non avere istituito processi e sistemi strutturati (ad esempio, un processo per la valutazione del rischio o un processo per monitorare il sistema di controllo interno) ovvero possono avere istituito processi e sistemi con una documentazione limitata o con modalità di attuazione non uniformi. Quando tali sistemi e processi non sono formalizzati, **il revisore può comunque essere in grado di svolgere le procedure di valutazione del rischio mediante l'osservazione e lo svolgimento di indagini.**

IL RISCHIO INTRINSECO

1. Comprensione dell'impresa, del contesto in cui opera e del quadro sull'informazione finanziaria applicabile:

- Una comprensione della struttura organizzativa dell'impresa, l'assetto proprietario e la governance e il suo modello di business, inclusa la misura in cui il tale modello integra l'utilizzo dell'IT;
- Una comprensione del settore di attività, la regolamentazione e altri fattori esterni
- Una comprensione delle misurazioni utilizzate, al suo interno e all'esterno, per valutare la performance economico-finanziaria dell'impresa;
- Una comprensione del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, dei principi contabili adottati dall'impresa e delle ragioni per eventuali cambiamenti;
- Una comprensione delle modalità e della misura con cui i fattori di rischio intrinseco influenzano la possibilità che le asserzioni contengano errori, nella redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.



IL RISCHIO INTRINSECO

2. La comprensione del sistema di controllo interno dell'impresa

- la comprensione dell'assetto organizzativo, dei processi e dell'insieme dei controlli che trattano:
 - le modalità con cui la direzione adempie le proprie responsabilità di supervisione, quali la cultura aziendale dell'impresa e l'impegno all'integrità e al rispetto di valori etici;
 - nel caso in cui i responsabili delle attività di governance sono separati dalla direzione, l'indipendenza dei responsabili delle attività di governance e la supervisione che essi svolgono sul sistema di controllo interno dell'impresa;
 - l'attribuzione di poteri e responsabilità da parte dell'impresa;
 - le modalità con cui l'impresa attrae, forma e fidelizza persone competenti;
 - le modalità con cui l'impresa responsabilizza le persone nel conseguimento degli obiettivi del sistema di controllo interno;
- la comprensione del processo adottato dall'impresa per:
 - identificare i rischi di business rilevanti per gli obiettivi di informativa finanziaria
 - valutare la significatività di tali rischi, inclusa la probabilità che si verifichino;
 - fronteggiare tali rischi;
- la comprensione di quegli aspetti del processo adottato dall'impresa che affrontano:
 - le valutazioni continue e separate per monitorare l'efficacia dei controlli, l'identificazione delle carenze nei controlli e le relative azioni correttive;
 - la funzione di revisione interna dell'impresa, laddove sia presente, inclusa la sua natura, le sue responsabilità e attività;
- la comprensione delle fonti di informazione utilizzate nel processo adottato dall'impresa per monitorare il sistema di controllo interno e le ragioni per cui la direzione considera le informazioni derivanti da tali fonti sufficientemente attendibili allo scopo;

IL RISCHIO INTRINSECO

2. La comprensione del sistema di controllo interno dell'impresa

- la comprensione delle attività di elaborazione delle informazioni dell'impresa, inclusi i suoi dati e informazioni, delle risorse da utilizzare in tali attività e delle direttive che definiscono, per classi di operazioni, saldi contabili e informativa rilevanti per la revisione:
 - le modalità con cui le informazioni confluiscono all'interno del sistema informativo dell'impresa, incluso il modo in cui le operazioni sono rilevate e il modo in cui le relative informazioni sono registrate, elaborate, corrette se necessario, trasferite nella contabilità generale e riportate nel bilancio e le informazioni su eventi e condizioni, diversi dalle operazioni, sono recepite, elaborate ed esposte in bilancio;
 - le registrazioni contabili, gli specifici conti del bilancio e le altre registrazioni di supporto relative ai flussi di informazioni nel sistema informativo;
 - il processo di predisposizione dell'informativa finanziaria utilizzato dall'impresa per redigere il bilancio, inclusa l'informativa
 - le risorse dell'impresa, incluso l'ambiente IT, rilevanti ai fini dei precedenti
- la comprensione delle modalità con cui l'impresa, nell'ambito del sistema informativo e delle altre componenti del sistema di controllo interno, effettua comunicazioni sugli aspetti significativi che supportano la redazione del bilancio e le relative responsabilità di rendicontazione
 - tra i soggetti all'interno dell'impresa, incluse le modalità con cui sono comunicati i ruoli e le responsabilità per l'informativa finanziaria;
 - tra la direzione e i responsabili delle attività di governance
 - ai soggetti esterni



IL RISCHIO INTRINSECO


- l'identificazione dei controlli che fronteggiano i rischi di errori significativi a livello di asserzioni:
 - i controlli che fronteggiano un rischio ritenuto un rischio significativo;
 - i controlli sulle scritture contabili, incluse le scritture non standard utilizzate per registrare le operazioni non ricorrenti o inusuali o le scritture di rettifica
 - i controlli per i quali il revisore pianifica di verificare l'efficacia operativa nel determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure di validità, che devono includere i controlli che fronteggiano i rischi per i quali le sole procedure di validità non forniscono sufficienti e appropriati elementi probativi;
 - altri controlli che il revisore, in base al proprio giudizio professionale e con riferimento ai rischi a livello di asserzioni, ritiene siano appropriati a consentirgli di raggiungere gli obiettivi
- l'identificazione, sulla base dei controlli identificati, delle applicazioni IT e di altri aspetti dell'ambiente IT dell'impresa che siano soggetti a rischi derivanti dall'utilizzo dell'IT;
- l'identificazione, per tali applicazioni IT e per gli altri aspetti dell'ambiente IT:
 - dei rischi connessi derivanti dall'utilizzo dell'IT
 - dei controlli generali IT dell'impresa che fronteggiano tali rischi;

Sulla base della valutazione di ciascuna delle componenti del sistema di controllo interno dell'impresa, il revisore deve stabilire se siano state identificate una o più carenze nei controlli.

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTRISECO: OUTPUT

- Questionario sulla conoscenza dell'impresa
- Questionario rischio frode
- Colloquio con il precedente revisore / organo di controllo
- Analisi comparativa

IL TRIANGOLO DELLE FRODI



IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTRISECO

	Fonti interne	Fonti esterne
Informazioni economico-finanziarie	<p>Bilancio</p> <p>Principi contabili adottati</p> <p><i>Budget e forecast</i></p> <p>Relazioni</p> <p>Dichiarazioni dei redditi</p> <p>Analisi di bilancio</p> <p>Giudizi e stime</p>	<p>Organismi pubblici</p> <p>Creditori</p> <p>Agenzie di <i>rating</i></p> <p>Informazione strategica</p> <p>Informazioni di settore</p> <p>Informazioni da <i>Internet</i></p> <p>Mezzi di comunicazione e altre parti esterne</p>
Informazioni di altra natura	<p>Indagini presso la direzione</p> <p>Osservazioni e ispezioni</p> <p>Manuali delle direttive e procedure</p> <p>Struttura organizzativa</p> <p><i>Balanced Scorecard</i></p> <p><i>Vision</i>, valori, obiettivi e strategie</p> <p>Descrizione delle mansioni</p> <p>Caratteristiche del personale</p>	<p>Accettazione dell'incarico</p> <p>Organismi pubblici</p> <p>Dati dell'associazione di categoria</p> <p>Articoli di stampa</p> <p>Informazioni da <i>Internet</i></p>

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTRINSECO

		IMPATTO	
		Alto (2)	Basso (1)
PROBABILITA'	Alto (2)	Alto (2x2)	Moderato (2x1)
	Basso (1)	Moderato (1x2)	Basso (1x1)




Perché il revisore deve interessarsi
al sistema di controllo interno?

Perché l'efficacia del sistema di controllo interno
influenza il rischio di revisione

COMPrensione DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E CONTABILE

Approccio metodologico:

- Identificazione dei rischi da attenuare
- Valutazione della configurazione dei controlli
- Valutazione dell'operatività dei controlli
- Documentazione dei controlli



COMPrensione DEI SISTEMI DI CONTROLLO INTERNO E CONTABILE



COME VALUTARE L'EFFICACIA DEL SCI

Durante il corso dell'esercizio, il revisore deve:

- identificare i controlli interni in grado di prevenire o individuare e correggere gli errori identificati
- effettuare procedure di conformità sull'operatività del SCI
- ottenere informazioni su eventuali cambiamenti nel SCI e valutarne l'impatto sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione
- segnalare alla direzione eventuali carenze riscontrate e verificare successivamente le correzioni apportate.

COME VALUTARE L'EFFICACIA DEL SCI

Procedure di conformità:

- verifica sui documenti giustificativi delle operazioni, per accertare la corretta registrazione e autorizzazione delle operazioni stesse
- effettuazione di interviste e osservazione diretta, per verificare se le funzioni svolte corrispondono a quelle assegnate
- riesecuzione di alcune procedure di controllo (ad es. riconciliazioni bancarie), per verificare se sono state correttamente eseguite.

LIMITI DEL CONTROLLO INTERNO

Il controllo interno è strutturato per fornire una ragionevole sicurezza in tema di attendibilità dell'informativa finanziaria, di efficacia dell'operatività e della conformità alla normativa.

Il principio dedica molta attenzione agli elementi manuali ed agli elementi automatizzati, individuando i rispettivi vantaggi ed i limiti



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTROLLO

Affidamento sui controlli
basso o assente

Parziale affidamento sui
controlli

Alto affidamento sui
controlli



Rischio di controllo
elevato/massimo

Rischio di controllo
basso

MATRICE DEL RISCHIO DI ERRORI RESIDUI

		Rischio di controllo	
		Affidamento sui controlli	Nessun affidamento sui controlli
Rischio inerente	Basso	Minimale	Moderato
	Moderato	Basso	Alto
	Significativo	Speciale considerazione nella revisione	
Rischio residuo			



**DOT
COM**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per informazioni di carattere generale: info@opendotcom.it

Per quesiti relativi al software PSR: psr@opendotcom.it

Sito: www.opendotcom.it

OPEN Dot Com Spa

Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili